

OGGETTO: Fallimento n. 12/2012 Arnoldi Costruzioni S.r.l. – Accettazione della richiesta di attivazione della procedura di negoziazione assistita per la restituzione di oneri urbanizzazione di cui alla concessione n. 1782/2016 con l’assistenza dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento

PREMESSO E RILEVATO che:

con nota acclarata al protocollo comunale n. 3431 dd. 27.07.2021 il Fallimento n. 12/2012 Arnoldi Costruzioni S.r.l., rappresentato per delega del Curatore fallimentare dall’avv. Maria Cristina Osele con Studio legale sito in Trento, ha richiesto al Comune di Denno di attivare la procedura di negoziazione assistita in ordine alla controversia relativa alla restituzione degli oneri di urbanizzazione di cui alla concessione n. 1782/2006.

Ai sensi dell’art. 2, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato *“è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo anche ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96”*.

Contattata l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento la stessa si è resa disponibile a fornire attività di assistenza al Comune di Denno nella procedura di negoziazione in oggetto, giusta comunicazione prot. n. 3515 dd. 30.07.2021.

PREMESSO E RILEVATO quanto sopra

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO dell’art. 4, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, che dispone che la mancata risposta all’invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio;

RITENUTO di aderire all’invito di attivare la procedura di negoziazione assistita in ordine alla controversia relativa alla restituzione degli oneri di urbanizzazione di cui alla concessione n. 1782/2006, proposta dall’avv. Maria Cristina Osele per conto del Fallimento Arnoldi Costruzioni S.r.l.;

VISTO il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

VISTO lo Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 9 dd. 30.03.2016;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 185, comma 1, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 sulla presente proposta di deliberazione il Segretario comunale, ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa;

AD unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, resi separatamente con riguardo all’immediata eseguibilità da conferire alla presente, al fine di consentire all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento lo studio della pratica

DELIBERA

1. di aderire, per le motivazioni sopra esposte, all'invito di attivare la procedura di negoziazione assistita in ordine alla controversia relativa alla restituzione degli oneri di urbanizzazione di cui alla concessione n. 1782/2006, proposta dal Fallimento Arnoldi Costruzioni S.r.l. per il tramite dell'avv. Maria Cristina Osele del Foro di Trento;
2. di incaricare l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento dell'assistenza nella procedura di cui al punto 1), al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per la stipula della convenzione in parola;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
4. di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
5. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa:
 - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi.